

Direzioni Aziendali
Servizio Interaziendale Trasparenza ed Integrità

TRASPARENZA

- **Decreto legislativo n. 97/2016:**
 - **modifiche al decreto legislativo n. 33/2013**
 - **accesso civico “generalizzato”**
 - **modifiche alla legge n. 190/2012**

- **Sistemi aziendali Trasparenza**

- **Monitoraggio sezioni web “Amministrazione Trasparente”**

novembre 2016

DECRETO LEGISLATIVO N. 97/2016

Delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 124/2015 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”

Tre ambiti. Principi e criteri direttivi (che ci interessano) →

A) Obblighi di Trasparenza e pubblicazione:

indicazioni per pubblicazione di informazioni nel sito istituzionale relative a

- fasi procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici
- tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie
- tempo medio pagamenti per acquisti beni, servizi, prestazioni professionali; ammontare debiti e numero imprese creditrici
- determinazioni dell'OIV
- razionalizzazione alcuni obblighi di pubblicazione

indicazioni per individuazione soggetti competenti all'irrogazione di sanzioni per violazione obblighi di trasparenza

B) Accesso Civico “ampliato”

(Il PNA agosto 2016 dà questa definizione: “diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria”)

ricoscimento libertà di informazione attraverso il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di segreto e divieto di divulgazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati (al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche)

C) Modifiche alla legge n. 190/2012:

precisazioni contenuti e procedimenti di adozione di PNA, Piani delle Amministrazioni, Relazione annuale del Responsabile, coordinamento col sistema performance

DECRETO LEGISLATIVO N. 97/2016

“Revisione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124/2015 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

A) Principi, modifiche al decreto n.33 e Obblighi di Trasparenza e pubblicazione

(si fa riferimento agli articoli del decreto n. 97, che vanno a modificare quelli del decreto n.33 con diversa numerazione)

(i corsivi indicano le novità/modifiche)

Art. 1

Modifica il titolo del decreto trasparenza, ora:

“Riordino della disciplina riguardante il *diritto di accesso civico* e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Art. 2

Definizione principio di trasparenza

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei *dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*, allo scopo di *tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”

Art. 3

Ambito soggettivo e diritto di accesso

Oltre agli obblighi di pubblicazione pone in rilievo il *diritto di accesso*:

“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la *libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico* e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”

Ampliato l'ambito soggettivo di applicazione:

- tutte le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, d.l.vo n. 165/2001)
- autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
- enti pubblici economici
- ordini professionali
- società in controllo pubblico (partecipazione maggioritaria), escluse le quotate
- associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, se l'attività risulta finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, e se la totalità dei titolari o dei componenti l'organo d'amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni
- società in partecipazione pubblica (partecipazione anche minoritaria), associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, il tutto limitatamente a dati inerenti all'attività di pubblico interesse

Art. 4

Indicazioni ANAC

L'ANAC col PNA può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura delle amministrazioni e della loro dimensione organizzativa.

Art. 5

Pagamenti

- L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), d'intesa col Ministero Economia, gestisce il sito internet "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
- *Ciascun amministrazione pubblica sul proprio sito, in "Amministrazione Trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari*

E' già presente in "Amministrazione Trasparente" uno spazio dedicato ai pagamenti, dove è pubblicato solo l'indicatore di tempestività dei pagamenti. Ora questo solo dato non è più sufficiente: è necessario inserire i dati di tutti i pagamenti, come detto nella norma.

Oltre ai dati previsti dall'art. 29

(competenza dati e format: Servizio Economico Finanziario)

Art. 6

Accesso civico

Vedi paragrafo B) dedicato

Art.7

Dati pubblicati e riutilizzo (privacy)

Confermati senza modifiche gli artt. 6 (qualità delle informazioni) e 7 (formato di tipo aperto) del decreto n.33

Abrogato il vecchio art. 4 decreto 33 che si occupava di limiti alle pubblicazioni, si riprende il tema:

- *Nei casi di pubblicazione di atti o documenti, occorre rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*

Dunque occorre omettere:

- *I dati personali non pertinenti con le finalità*
- *I dati sensibili o giudiziari non indispensabili*
- *Non sono “ostensibili” le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare dati personali o sensibili*
- *E’ possibile pubblicare dati, informazioni e documenti non oggetto di specifico obbligo di pubblicazione*
- *La pubblicazione di dati personali (pertinenti con le finalità di pubblicazione) comportano la possibilità di una loro diffusione in rete e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.*

Art. 8

Durata pubblicazione

Confermate decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (5 anni con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo), si aggiunge:

ANAC, in base a valutazioni sul rischio corruttivo, può determinare casi in cui la durata della pubblicazione può essere inferiore a 5 anni.

Art. 9

“Amministrazione Trasparente” e Banche Dati

- Confermata la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale
- Le pubblicazioni possono avvenire anche mediante *collegamento ipertestuale* ad altra sezione in cui siano presenti i relativi dati, documenti, informazioni
- *Pubblicazione delle Banche Dati:*
 - L'allegato B al decreto n. 97 indica una serie di Amministrazioni centrali nazionali titolari di banche dati che devono essere pubblicate
 - Alcune banche dati e relativa amministrazione: PERLA PA (Presidenza del Consiglio), SICO (Ministero economia, personale pubblico), contratti collettivi pubblici (ARAN), Siquel (Corte dei Conti per Enti Locali), Patrimonio PA (Ministero Economia), BDAP (Ministero Economia per amministrazioni pubbliche), BDNCP (ANAC, banca dati nazionale contratti pubblici)
- Tutte le pubbliche amministrazioni adempiono alle pubblicazioni nelle materie ricomprese nelle banche dati tramite:
 - *Comunicazione dei dati*, secondo le specifiche disposizioni previste, alle singole amministrazioni titolari delle corrispondenti banche dati
 - Pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del *collegamento ipertestuale alle banche dati*
 - I dati comunicati possono rimanere pubblicati anche sul sito dell'amministrazione

- In caso di *accesso civico* a dati compresi nelle banche dati, l'istanza è rivolta al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati; se l'omessa pubblicazione di dati sulla banca dati è imputabile ad una pubblica amministrazione che non ha provveduto alle comunicazioni dovute, l'istanza è rivolta al RPCT dell'amministrazione inadempiente.

Gli obblighi di pubblicazione delle banche dati, e dei relativi collegamenti ipertestuali da parte delle singole amministrazioni, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal 23 giugno 2017.

(Servizi Risorse Umane, Servizi Logistica, Patrimonio, Appalti, Uffici Comunicazione)

Art. 10

Sezione Trasparenza nel Piano di prevenzione della corruzione

E' abrogata la norma del decreto n.33 che prevede il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Trasparenza e relative misure sono ora da ricomprendersi in una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione, con indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione di dati, documenti, informazioni (come ad es la Tabella obblighi e competenze inserita negli attuali Programmi Trasparenza)

Art.11

Pubblicazione atti di carattere normativo e amministrativo generale

Sono da aggiungersi, per la pubblicazione:

- gli atti di programmazione strategico gestionale
- *gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (delibere OIV)*

(OAS, Direzioni Sanitarie e Amministrative, Servizi Programmazione e Controllo di Gestione)

Art. 12

Pubblicazioni riguardanti l'organizzazione

Confermata la pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione:

- articolazione uffici, competenze e responsabili
- organigramma o altre tipologie di rappresentazione
- *abrogata l'indicazione delle risorse a disposizione (personale per ciascun ufficio)*

(Uffici Comunicazione)

Art.13

Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

Il tema è oggettivamente rilevante in quanto le modificazioni introdotte conducono alla raccolta e pubblicazioni massiccia di dati riferiti ai dirigenti, anche di patrimonio e reddito.

Sul punto, in particolare, sono in essere approfondimenti in sede regionale affinché, mediante specifiche indicazioni, l'attuazione delle disposizioni sia omogenea per tutte le Aziende Sanitarie regionali.

Il riferimento è agli *artt. 14 e 41 del decreto n. 33*, modificato dal decreto n. 97

E' l'art. 41, quello dedicato al settore sanità in particolare, che considera le pubblicazioni per la dirigenza sanitaria dei dati di cui all'art. 15 del decreto n. 33: questo riferimento è da considerarsi un errore (materiale) in sede di stesura e coordinamento delle norme, poichè l'art. 15 riguarda collaborazioni e consulenze (la stessa ANAC nel nuovo PNA di agosto 2016 ritiene che si tratti di puro errore, e probabilmente sarà emanata errata corregge in altra prossima fonte legislativa). Il reale riferimento deve considerarsi quello all'art. 14.

La novità maggiore riguarda dunque la dovuta pubblicazione di una serie di dati che coinvolgono la dirigenza.

Le interpretazioni più ragionevoli conducono a sostenere quanto segue, fatte salve indicazioni diverse che potranno essere diramate in sede regionale.

Da ricordare poi che l'adeguamento (le pubblicazioni) decorre dal 23 dicembre 2016.

Ambito soggettivo

I titolari di incarichi dirigenziali, con esclusione di quelli a titolo gratuito, a qualsiasi titolo conferiti, anche quelli conferiti discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione

E precisamente:

- *dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo, qualunque sia la tipologia di incarico*
- *dirigenti sanitari (art. 41, comma 2), ossia medici, veterinari e gli altri profili della dirigenza sanitaria, titolari di incarico di direzione di dipartimento, struttura complessa, struttura semplice*
- *posizioni organizzative cui siano affidate deleghe espresse di funzioni dirigenziali.*

Resta peraltro in discussione la mancata considerazione, conseguente alla lettura delle norme, dei titolari di incarico dirigenziale sanitario professionale e lett.d) ccnl, con l'effetto di una evidente disparità di trattamento con i profili dirigenziali SPTA, considerati invece con qualsiasi incarico.

Particolarità:

- *personale universitario con incarico dirigenziale presso le Aziende: non si ritiene vadano ricompresi nell'ambito soggettivo in quanto non sono definiti "dirigenti" in ambito universitario. Sull'argomento peraltro non sono chiarite le incertezze che possono permanere.*
- *da considerarsi allo stesso modo Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo. Per il Direttore Generale la pubblicazione dei dati è soddisfatta mediante il link alla specifica sezione del sito della Regione, competente a nomina e dati da pubblicare*
- *in AUSL vanno naturalmente considerati anche gli incarichi di Direttore Attività Socio Sanitarie, Direttore di Distretto e di Presidio Ospedaliero*

Dati da pubblicare

- *Atto di nomina*
- *Curriculum*
- *Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico, compresi gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (e naturalmente compensi da libera professione)*
- *Dati relativi ad assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti*
- *Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione compensi spettanti*
- *Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, ossia le dichiarazioni patrimoniali e di reddito*

In proposito, il comma 1 ter dispone che ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica; l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

Sulle dichiarazioni patrimoniali e di reddito, si precisa:

- per patrimonio è da intendersi *diritti reali su beni immobili, su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società* (con apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero")
- le dichiarazioni patrimoniali e di reddito, oltre al soggetto, riguardano il *coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, se gli stessi lo consentano.*

Altre annotazioni sulle dichiarazioni patrimoniali e di reddito

La legge n. 127/1997 aveva già previsto per i dirigenti pubblici l'obbligo, in essere per i titolari di incarichi elettivi, sulla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale; dall'applicazione è rimasto escluso il settore della sanità pubblica.

Con DPR n. 62/2013, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, si è esteso anche alla dirigenza della sanità almeno il fornire all'amministrazione di appartenenza i dati patrimoniali e di reddito; senza peraltro prevederne la pubblicazione. Detta norma del Codice (art. 13, comma 3) è stata attuata parzialmente nelle Aziende Sanitarie regionali.

Ora, dal punto di vista operativo sussiste:

- *l'obbligo in capo a ciascun dirigente come sopra individuato di depositare le dichiarazioni in parola*
- *l'obbligo, per l'amministrazione di pubblicare le suddette dichiarazioni*

Le amministrazioni (Area Risorse Umane per competenza) devono predisporre le procedure finalizzate a garantire l'applicazione del nuovo adempimento entro il termine di adeguamento previsto

Sulle modalità di informazione e richiesta ai dirigenti, i format delle dichiarazioni e su tutti gli aspetti connessi potranno pervenire precise indicazioni regionali finalizzate a garantire applicazione omogenea tra le Aziende Sanitarie regionali, anche in sede di approntamento del software gestionale GRU.

Sanzioni. E' sanzionato l'eventuale inadempimento, cioè la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati per la pubblicazione, a carico del dirigente dell'ufficio competente e dei singoli dirigenti tenuti alle dichiarazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Le sanzioni sono irrogate da ANAC (art. 47 decreto n. 33 modificato).

Tempi di pubblicazione. I dati delle dichiarazioni, da considerarsi annuali, sono da pubblicarsi entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e sino alla cessazione dell'incarico.

Per tutti i titolari di Posizione Organizzativa è prevista e confermata la pubblicazione del Curriculum.

Infine è previsto che *negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sono da riportare gli “obiettivi di trasparenza”, per collegare le comunicazioni e gli adempimenti dovuti al rapporto di lavoro; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta responsabilità dirigenziale, e la possibilità di tenerne conto ai fini del conferimento di incarichi successivi.*

Valutazioni conclusive sui dati per dirigenti

- La disamina precedente vale a regime e una volta intervenuti i chiarimenti legislativi opportuni. Sino a quando non sarà intervenuta la modifica legislativa per il corretto riferimento dell’art. 41 all’art. 14 (entrambi del decreto n. 33) deve continuare ad applicarsi la pubblicazione dati art. 15, ossia quella minore corrispondente alle pubblicazioni attuali (per pubblicazioni dati)
- Conseguentemente le norme (dati da raccogliere e pubblicare) sono da ritenersi subito applicabili per tutti i dirigenti SPTA, mentre per i sanitari occorre attendere quella modifica legislativa
- Tutti i dirigenti, da subito, devono essere invitati a depositare le dichiarazioni, intanto in forza dell’art. 13 del Codice di Comportamento (DPR n. 62/2013); per le pubblicazioni occorrerà attendere i chiarimenti già richiamati
- Poiché l’adeguamento deve acquisire efficacia dal 23 dicembre 2016, le dichiarazioni patrimoniali riguarderanno la situazione al 31.12.2015; le dichiarazioni dei redditi quelle riferite all’anno 2015. Il tutto sarà da rinnovarsi con periodicità annuale
- Per la raccolta delle dichiarazioni potranno essere predisposti dai Servizi percorsi informatizzati, e di supporto saranno i programmi del GRU. In assenza di tutto ciò le modalità minime dovranno essere: fornire modulo ai dirigenti per dichiarazione patrimoniale, compilazione da parte loro, firma e scannerizzazione documento in pdf, allegare copia dichiarazione dei redditi, allegare fotocopia carta identità, far pervenire tutto via mail al Servizio Risorse Umane

- Per quanto attiene le pubblicazioni relative ai compensi, l'articolazione dei dati dovrà essere la seguente:
 - stipendio tabellare
 - retribuzione di posizione
 - retribuzione di risultato
 - indennità fisse e ricorrenti
 - compensi accessori connessi alle condizioni di lavoro
 - viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse all'incarico
 - redditi assimilati al lavoro dipendente (libera professione intramuraria e consulenze)
 - note: indicare gli elementi che possono influire in modo considerevole sull'ammontare dei compensi corrisposti (ad esempio la data di assunzione o di cessazione in corso d'anno).

- Da ricordare ancora che ciascun dirigente deve comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica; l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. I Servizi appronteranno un modulo da diramare a tutti i dirigenti per l'effettuazione di detta comunicazione (da ritenersi annuale).

- *La Direzione Sanità dell'Assessorato regionale, nel promuovere omogeneità applicative da parte di tutte le Aziende Sanitarie regionali, farà pervenire circolare in proposito, con proposta di modulistica da utilizzare (dopo un passaggio con le organizzazioni sindacali regionali)*

- *La stessa Direzione attiva un gruppo di lavoro per esaminare il tema della eventuale modulistica da utilizzare per la raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse per tutti i professionisti, e proporrà le relative indicazioni (il modulo proposto l'anno scorso da AGENAS non è stato utilizzato in Emilia Romagna).*

(Servizi Risorse Umane)

Art. 14

Pubblicazioni per incarichi di collaborazione e consulenza

Riguarda ora solo consulenti e collaboratori, con esclusione dei dirigenti, visto che per questi l'articolo ora relativo è il 14 modificato del decreto n. 33.

Confermate le pubblicazioni già previste per consulenti e collaboratori.

Gli artt. 15 bis e 15 ter inseriti non ci riguardano (incarichi nelle società controllate e incarichi conferiti da organi giurisdizionali)

(Servizi Risorse Umane e Affari Generali)

Art. 15

Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato

Nessuna novità rispetto alle attuali pubblicazioni (conto annuale)

Alcuni dati potranno essere ricompresi nelle Banche dati di cui all'art. 9 bis

(Servizio Risorse Umane)

Art. 16

Personale non a tempo indeterminato

Soppressi gli obblighi di pubblicazione relativi a:

- indicazione delle diverse tipologie di rapporto e della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali
- elenco del personale a tempo determinato

Dunque semplificazione, da pubblicare solo i dati generali sul personale a tempo determinato e relativi costi trimestrali

(Servizio Risorse Umane)

Art. 17

Incarichi a pubblici dipendenti

Nessuna modifica; confermata la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati

(Servizio Risorse Umane)

Art. 18

Bandi di concorso

Vi sono modifiche. Ora sono da pubblicare:

- Bandi di concorso
- *Criteria di valutazione della Commissione*
- *Tracce delle prove scritte*

Cessano le pubblicazioni:

- bandi espletati nell'ultimo triennio
- dipendenti assunti e spese sostenute

(Servizio Risorse Umane)

Art. 19

Valutazione performance e premi

Soppressi:

- dati relativi ai livelli di benessere organizzativo
- entità del premio mediamente conseguibile

Da pubblicare:

- ammontare delle somme stanziare per i premi
- ammontare dei premi effettivamente distribuiti
- criteri definiti nel sistema performance per trattamento accessorio
- dati di distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata
- grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità

(Servizio Risorse Umane)

Art. 20

Contrattazione collettiva

Nessuna modifica, confermata la pubblicazione dei collegamenti alla contrattazione nazionale e confermata la pubblicazione dei contratti collettivi integrativi, con la relazione tecnico finanziaria.

(Servizio Risorse Umane)

Art.21

Società partecipate

Confermati gli obblighi di pubblicazione attuali in materia di partecipazioni (elenchi, dati, collegamenti e rappresentazioni grafiche)

Nuova pubblicazione: *i provvedimenti di costituzione di società, di acquisto di partecipazioni, di gestione delle partecipazioni*

Vietati i pagamenti a favore delle partecipate se non sono pubblicati i dati previsti. Introdotta però l'esclusione dei pagamenti (dunque fattibili) dovuti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte dalle società.

(Servizio Economico Finanziario)

Art.22

Provvedimenti

Confermata la pubblicazione degli elenchi semestrali dei provvedimenti (delibere e determine)

Delle 4 categorie di provvedimenti in particolare ne sono sopresse 2:

- autorizzazioni e concessioni
- provvedimenti finali di concorsi e selezioni

Soppressa anche la scheda con gli elementi principali dei provvedimenti relativi alle due categorie rimaste, ossia aggiudicazioni appalti a accordi con altre amministrazioni.

(Servizi Affari Generali, Servizi Logistica, Patrimonio e Gare)

Art. 23

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Confermate le pubblicazioni

Art.24
Non ci riguarda

Art.25
Bilanci e dati connessi

Non vi sono modifiche a tutti gli attuali obblighi di pubblicazione

Alcuni dati potranno essere ricompresi nelle Banche dati di cui all'art. 9 bis

Art. 26
Beni immobili e gestione patrimonio

Confermate le pubblicazioni
Aggiunto che si tratta anche di immobili in qualche modo “*detenuti*” dalle amministrazioni pubbliche

(Servizio Patrimonio)

Art. 27
Controlli sull'Amministrazione

Norma completamente modificata. Si parlava in generale di rilievi “non recepiti”.

Ora sono da pubblicare:

- *atti degli OIV (atti di controllo)*
(quelli previsti dall'art.11 sono le delibere OIV, qui si tratta invece di atti di controllo)
- *relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci*
- *rilievi Corte dei Conti non recepiti*

Detti dati e documenti vanno pubblicati nel settore “Controlli e rilievi sull’amministrazione” (le relazioni del Collegio Sindacale anche oppure nel settore dedicato ai Bilanci)

(OAS, Servizio Economico Finanziario, Uffici Comunicazione)

Art. 28

Servizi erogati

Confermata pubblicazione costi contabilizzati

Soppressa pubblicazione tempi medi di erogazione dei servizi
(non riguarda liste d’attesa)

Art. 29

Tempi di pagamento

Confermati gli attuali obblighi con modificazioni. Ora da pubblicare:

- *indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, anche di prestazioni professionali, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”*
- *ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (annuale)*
- *indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (generali)*

(Servizio Economico Finanziario)

Art. 30
Procedimenti

Unica modifica di rilievo relativa alle tabelle dei dati sui procedimenti è la soppressione del nome del *responsabile* e la sua sostituzione con *l'indicazione dell'ufficio* competente sul procedimento

(tutte le unità organizzative che pubblicano le tabelle sui procedimenti di competenza)

Art. 31
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Confermate tutte le pubblicazioni previste in argomento (e che nella sezione “Amministrazione Trasparente” confluiscono nel settore “Bandi di gara e contratti”)

Mutato il riferimento al codice contratti, dal decreto 163 al decreto n. 50/2016: obbligatorie tutte le pubblicazioni previste da detto decreto

La pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (dati trasmessi ex AVCP) è assolta mediante la trasmissione alla relativa attuale banca dati

(Servizi Logistica, Lavori e Patrimonio, Gare)

Art.32
Opere pubbliche

Le modifiche ora riorganizzano gli obblighi di pubblicazione. Ora:

- *atti di programmazione opere pubbliche*
- *informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione in corso o completate*

(uscirà schema tipo d'intesa tra ANAC e Ministero Economia)

(Servizi Lavori e Patrimonio)

Art.33

Servizio Sanitario Nazionale

Confermati gli obblighi di cui all'art. 41 del decreto n. 33 (tutti gli Enti del SSN sono tenute alle pubblicazioni in materia)

Le uniche modifiche riguardano:

- Pagamenti. Riprendendo quanto già espresso all'art. 5, aggiunge per tutte le amministrazioni sanitarie pubbliche:
“pubblicano i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”
- *I dati relativi ai dirigenti ora ricomprendono anche gli incarichi di struttura semplice (in precedenza esclusi)*
- *Liste di attesa: oltre ai tempi sono da pubblicare ora i “criteri di formazione delle liste di attesa”*

Art. 34

Responsabile e Programma Trasparenza

Conferma che non è da approvare il documento Programma Trasparenza. I suoi contenuti sono riportati nel Piano per la prevenzione della corruzione.

Art. 35

Competenze OIV

Confermato il ruolo OIV in materia, sulla verifica della coerenza tra gli obiettivi indicati nel Piano performance con gli obiettivi del Piano per la prevenzione della corruzione

Art. 36

Competenze ANAC

Le modifiche apportate comportano:

ANAC controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione con

- esercizio poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti
- può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, da adempiere entro il termine di trenta giorni
- può chiedere informazioni all'OIV

E' poi confermato:

- costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione controllati/ordinati da ANAC
- ANAC controlla in particolare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14

Art. 37

Responsabilità

I mancati adempimenti di pubblicazione e quelli relativi all'accesso civico comportano anche elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

Art. 38

Sanzioni

Le novità:

- le sanzioni sono irrogate da ANAC (la norma precedente lasciava la competenza indeterminata laddove diceva che erano di competenza dell'autorità amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981)
- previste, come già richiamate nella parte sui dati degli incarichi dirigenziali, sanzioni da 500 a 10.00 euro per mancata comunicazione e pubblicazione dati di cui all'art.14, compresi quelli delle dichiarazioni patrimoniali e di reddito, a carico dei dirigenti inadempienti
- stessa sanzione prevista per la mancata comunicazione degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1 ter)

Art. 39

Attuazione obblighi

Le competenze prima riconosciute in capo al Dipartimento Funzione Pubblica sono ora riportate alla competenza di ANAC (schemi, modelli, allegato A al decreto 33)

Art. 40

Modifiche legislative

Conferma e riporta semplici modifiche di natura tecnico giuridica

Art. 41

Modifiche alla legge n. 190/2012

Si rimanda al paragrafo C) dedicato

Art. 42

Disposizioni transitorie

Prevede l'efficacia e l'adeguamento alle nuove norme dopo sei mesi dall'entrata in vigore (vedi paragrafo D) dedicato)

Art. 43

Abrogazioni

- Art. 4 del decreto n. 33 che trattava dei limiti per la privacy nelle pubblicazioni: ora la materia è trattata dall'art. 7 del decreto n. 97
- Art. 11 del decreto n. 33 sull'ambito soggettivo di applicazione: ora dispone l'art. 3 del decreto n. 97
- Art. 24 del decreto n. 33 sulla pubblicazione di dati aggregati dell'attività amministrativa: il relativo spazio si trova in "Amministrazione Trasparente" nel settore "Attività e procedimenti", e fino ad ora ha trovato pubblicazione il Bilancio di Missione
Si ritiene comunque di proseguire le pubblicazioni del Bilancio di Missione (a cura degli Uffici Comunicazione), collocandolo nel settore Disposizioni Generali/Atti Generali
- Art. 25 del decreto n. 33 sul settore Controlli sulle Imprese: le relative pubblicazioni cessano (Dipartimento sanità Pubblica e Dipartimento Assistenza Farmaceutica)
- Art. 34 del decreto n. 33 sulla trasparenza degli oneri informativi: è lo scadenziario sugli oneri informativi per cittadini e imprese in Disposizioni generali. Cessa la pubblicazione dei contenuti

- Le altre abrogazioni non sono di rilievo per le nostre organizzazioni

Art. 44

Clausola di invarianza finanziaria

L'applicazione del decreto non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni provvedono con le risorse a disposizione

ALLEGATO A al decreto n. 33

E' in vigore la formulazione dell'allegato che definisce la struttura della sezione di "Amministrazione Trasparente"

Alcune modifiche ed abrogazioni potrebbero comportare la cancellazione di alcuni settori; poiché l'operazione potrebbe allo stato comportare anomalie nelle verifiche che svolge in automatico il sistema della Bussola della Trasparenza, si ritiene al momento di non sopprimere settori, ma solamente di omettere le pubblicazioni non più dovute.

B) Accesso Civico "ampio"

(Il PNA agosto 2016 dà questa definizione: "diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria")

Richiamo al principio generale del precedente art. 3:

“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la *libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico* e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”

Il tema è ora considerato nel *Capo I bis “Diritto di accesso a dati e documenti”* del decreto n. 33, come modificato dal decreto 97

(art. 6 del decreto n. 97 che modifica l’art. 5 del decreto n. 33 e introduce gli artt. 5 bis e 5 ter)

Confermato *l’accesso civico vigente*, ossia l’accesso a documenti, dati e informazioni di cui si ha obbligo di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”:

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”

E’ disposta una *nuova tipologia di accesso civico, ampliato o generalizzato*, da esercitarsi per accedere a dati, documenti, informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni ma *ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazionenel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti* secondo quanto previsto dall’art. 5 bis (esclusioni e limiti all’accesso civico)”

Le tre tipologie di accesso

Prima di approfondire gli aspetti relativi all'esercizio del diritto di accesso generalizzato, è bene precisare che dal punto di vista sistematico coesistono dunque tre tipologie di accesso:

- accesso alla documentazione amministrativa (artt.22 e seguenti della legge n. 241/1990) (tipologia di accesso confermata da art. 5, comma 11, del decreto n. 33 modificato)

si ricorda che:

- i richiedenti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
 - la richiesta di accesso deve essere motivata
 - l'accesso si realizza con la presa visione o l'estrazione di copia di documentazione
 - l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione
 - istanza rivolta all'amministrazione/unità organizzativa che detiene la documentazione
- accesso civico (art. 5 decreto n. 33)
 - diritto esercitabile da chiunque, gratuito, non deve essere motivato
 - riguarda documenti, dati, informazioni da pubblicarsi obbligatoriamente in "Amministrazione Trasparente"
 - istanza al Responsabile Trasparenza (RPCT)
 - accesso civico "generalizzato/ampliato" (art. 6, comma 2, decreto n. 97)

è ora quello esercitabile da chiunque rispetto a dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, *nel rispetto di limiti di tutela di interessi giuridicamente rilevanti.*

Aspetti e modalità per l'accesso civico generalizzato

- l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- l'istanza deve identificare i dati, i documenti e le informazioni
- l'istanza non richiede motivazione
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica
- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali

A chi deve essere presentata l'istanza, in alternativa:

- *all'Ufficio (unità organizzativa) che detiene i dati, le informazioni o i documenti*
- *all'Ufficio Relazioni col Pubblico*
- *ad altro Ufficio (unità organizzativa) indicata nel sito web istituzionale*

Il Responsabile Trasparenza resta competente a ricevere le istanze di accesso civico ordinario riguardanti dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in "Amministrazione Trasparente".

Esclusioni e limiti

L'accesso è *escluso* nei casi di:

- segreto di Stato

Limiti. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- sicurezza e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- conduzione di indagini su reati e loro perseguimento
- *regolare svolgimento di attività ispettive*

L'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*:

- *la protezione dei dati personali*
- *la libertà e la segretezza della corrispondenza*
- *gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali*

Particolarità:

- se i limiti riguardano soltanto *alcuni dati o alcune parti* del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

- i limiti si applicano unicamente per il *periodo nel quale la protezione è giustificata* in relazione alla natura del dato
- l'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati citati, sia sufficiente fare ricorso al *potere di differimento*

Controinteressati

Si richiama quanto prima detto in ordine alla definizione dell'accesso civico "ampliato:

è ora quello esercitabile da chiunque rispetto a dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, *nel rispetto di limiti di tutela di interessi giuridicamente rilevanti.*

Si fa riferimento ai *limiti* di cui prima si è detto, in particolare ad eventuali pregiudizi alla tutela di *interessi privati, riconducibili ai tre ambiti indicati: protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.*

Sul punto è da ricordare che dovranno essere emanate apposite *Linee Guida da parte di ANAC* con indicazioni operative per l'attuazione dei limiti all'accesso civico (vedi parte successiva su efficacia ed operatività delle nuove norme).

Dunque per l'accesso civico "ampliato" il decreto n. 97 introduce e disciplina l'ipotesi di *controinteressati* all'accesso stesso (comma 5 e seguenti dell'art. 5 del decreto n. 33 modificato).

Ecco la *procedura*, da osservarsi da ogni unità organizzativa che cura l'accesso richiesto:

- individuazione controinteressati
- invio agli stessi di copia della richiesta di accesso, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se consentito dai contro interessati

- entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche in via telematica
- i 10 giorni sospendono il termine generale di conclusione del procedimento fissato in 30 giorni
- il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati
- in caso di accoglimento si provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
- in caso di accoglimento della richiesta e in presenza di opposizione di controinteressati, si dà prima comunicazione ai controinteressati e dopo 15 giorni (dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato) si trasmettono dati e documenti al richiedente
- rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso vanno motivati
- in caso di diniego totale o parziale dell'accesso, ed in caso di mancata risposta, da parte dell'unità organizzativa destinataria della richiesta di accesso, il richiedente può avanzare *richiesta di riesame al Responsabile* della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni
- se l'accesso è stato negato in ragione della tutela degli interessi riferiti alla protezione di dati personali, il responsabile deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (con sospensione del termine dei 20 giorni per rispondere al richiedente il riesame)
- il richiedente può far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti dell'unità organizzativa o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile anticorruzione e trasparenza

Qualora l'accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il Responsabile anticorruzione e trasparenza segnala il fatto (inadempimento) all'ufficio di disciplina, al vertice dell'amministrazione e all'OIV.

Disposizioni operative

Ogni unità organizzativa di entrambe le Aziende (di area amministrativa, tecnica o sanitaria) che naturalmente detiene dati, informazioni, documenti che possono essere oggetto di accesso civico “ampliato” è tenuta ad assicurare il procedimento di accesso secondo quanto illustrato nel presente documento e previsto dal decreto n. 97/2016.

Qualora le richieste di accesso siano rivolte ad Uffici Relazioni col Pubblico, questi dovranno necessariamente rivolgersi alle unità organizzative competenti che possiedono dati e documenti, tenendo conto che ciò non comporta differimento di termini per le risposte.

Sui rispettivi siti web istituzionali, e collegamenti esistenti nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”, sono rinvenibili per i potenziali richiedenti l’accesso civico le denominazioni e i riferimenti delle unità organizzative delle Aziende, nonché gli Uffici URP, al fine di individuare i detentori di dati, documenti e informazioni.

C) Modifiche alla legge n. 190/2012

(gli aspetti considerati comprendono modifiche vere e proprie ovvero precisazioni del sistema in essere)

- ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) adotta il Piano Nazionale Anticorruzione
- il Piano costituisce *atto di indirizzo* per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione
- il Piano individua *aree di attività pubbliche*, i principali ambiti di rischio e fornisce indicazioni per le misure di contrasto alla corruzione (il PNA di agosto individua le seguenti aree: piccoli Comuni, Città metropolitane, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni Scolastiche, Beni Culturali, Governo del territorio, Sanità).

Specifici ambiti indicati per la Sanità:

- acquisti
 - nomine
 - rotazione del personale
 - rapporti con soggetti erogatori
- ANAC:
- esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti
 - può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
- l'organo di indirizzo (il vertice delle amministrazioni) individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le modifiche organizzative necessarie ad assicurare funzioni e poteri idonei. Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
- RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; indica i nominativi dei dipendenti inadempienti agli uffici competenti in materia disciplinare
- eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT vanno segnalate ad ANAC
- l'organo di indirizzo definisce gli *obiettivi strategici* in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; adotta il Piano triennale entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del RPCT
- l'OIV:
- verifica coerenza Piani triennali prevenzione corruzione con obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategico gestionale
 - verifica che nel sistema performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT (attività successiva), tramite richiesta di informazioni ed eventuali audizioni di dipendenti
 - la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare
 - RPCT risponde per responsabilità dirigenziale e disciplinare nei casi di ripetute violazioni delle misure dei Piani, salvo che si sia data diffusione dei Piani e delle misure in essi contenute, e di aver vigilato
 - RPCT trasmette la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo e all'OIV.
-

D) Operatività delle nuove norme

L'art. 42 (disposizioni transitorie), comma 1, del decreto n. 97 dispone che:

le amministrazioni si adeguino alle modifiche introdotte dal decreto e assicurino l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico "ampliato" entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (entrata in vigore 23 giugno 2016, dunque operatività dal 23 dicembre 2016)

L'art. 5 bis (esclusioni e limiti all'accesso civico) del decreto n. 33, come modificato dall'art. 6 del decreto n. 97 dispone che:

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Comuni) adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Di conseguenza:

- **i nuovi obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” previsti dal decreto n. 97 divengono efficaci dal 23 dicembre 2016**
- **il nuovo diritto di accesso “ampliato” diverrà operativo dalla stessa data del 23 dicembre 2016, sempre che siano emanate le linee guida ANAC con indicazioni per l’accesso civico**

Gli obblighi di pubblicazione delle *Banche Dati* di cui all’art. 9 bis del decreto n. 33, modificato dall’art. 9 del decreto n. 97, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal 23 giugno 2017.

Le modifiche alla legge n. 190/2012 sono efficaci dall’entrata in vigore del decreto (23 giugno 2016).

SISTEMI AZIENDALI TRASPARENZA

Sono confermati i sistemi Trasparenza, dal punto di vista operativo, in essere presso le due Aziende Sanitarie, disciplinati dai rispettivi Programmi Trasparenza e Integrità approvati nel gennaio 2016.

Flusso di dati, documenti, informazioni

In particolare, si richiama la disposizione relativa al *Flusso* di dati, documenti e informazioni da collocare nella sezione web “Amministrazione Trasparente” →

I dirigenti responsabili delle Strutture e dei Servizi delle Aziende indicati nelle tabelle obblighi di pubblicazione devono garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare (art. 43, comma 3, decreto legislativo n. 33/2013), con la seguente operatività:

Ogni Struttura/Servizio/Ufficio/Unità Organizzativa individuata competente per l'elaborazione di un documento, contenente anche informazioni e dati, oggetto di pubblicazione, è tenuta a predisporre i necessari file, in formato aperto, e trasmetterli, nei tempi indicati, all'Ufficio Comunicazione, competente a compiere le operazioni di inserimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, previa verifica congiunta col Responsabile aziendale per la Trasparenza.

Ogni informazione, dato o documento inserito nella Sezione Amministrazione Trasparente deve essere aggiornato nei tempi previsti a cura della medesima unità organizzativa competente, e trasmesso all'Ufficio Comunicazione con eventuali specifiche circa la modifica o la sostituzione dei file già pubblicati.

Obblighi di aggiornamento: ciascuna unità organizzativa deve provvedere al periodico aggiornamento di documenti, dati, informazioni da pubblicare sulla sezione web “Amministrazione Trasparente”, secondo le rispettive competenze, tempi e modalità previsti nella “Tabella obblighi di pubblicazione”.

Sezioni web “Amministrazione Trasparente”

Sono attive le rispettive *sezioni web “Amministrazione Trasparente”* all’interno dei siti istituzionale delle Aziende AUSL e AOU a cura del Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con gli *Uffici Comunicazione aziendali*, cui è affidata l’operatività relativa agli inserimenti nella sezione web, articolato come da schema allegato al decreto n. 33/2013, dei file contenenti documenti, dati, informazioni.

Il supporto tecnico per l’elaborazione informatica di dati e documenti e per il sito web è garantito dal Servizio aziendale Risorse Informatiche e Telematiche.

Monitoraggio

Tutte le Strutture e i Servizi delle due Aziende coinvolti per le attività di rispettiva competenza sono invitati a procedere alle verifiche necessarie, sulla base di quanto previsto nel Programma Triennale aziendale per la Trasparenza e l’Integrità, in particolare nella tabella in cui sono declinati gli obblighi di pubblicazione, e in questo documento di monitoraggio.

I dirigenti responsabili di ciascuna unità organizzativa sono tenuti a promuovere le verifiche, ad avviare e rendere effettive le azioni conseguenti, finalizzate agli adempimenti dovuti.

Aggiornamenti in seguito al decreto legislativo n. 97/2016

L’adeguamento alle modifiche introdotte dal decreto n. 97 interviene dal 23 dicembre 2016.

Ogni unità organizzativa è tenuta, per le rispettive competenze, a predisporre organizzazione e strumenti di servizio per rendere operativo l’adeguamento

Nel frattempo è necessario mantenere da parte di tutte le unità organizzative i flussi di documenti, dati e informazioni verso gli Uffici Comunicazione oggetto di pubblicazione sulla sezione web “Amministrazione

Trasparente”, come da previsioni contenute nei vigenti Programmi aziendali Trasparenza e Integrità, con esclusione delle pubblicazioni che sono soppresse o abrogate dal decreto n. 97

E' altresì necessario predisporre riferimenti organizzativi, all'interno delle varie unità, ai fini di garantire gli accessi civici generalizzati

Sull'accesso civico ordinario, previsto dall'art. 5 del decreto n. 33/2013 (su quanto oggetto di pubblicazione), effettuabile utilizzando il modulo pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, la competenza alla ricezione è in capo alla funzione del Responsabile interaziendale

Ogni nuovo Servizio Interaziendale Tecnico Amministrativo è tenuto ad individuare uno o più *Referenti* per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione (nominativi da comunicare al Responsabile interaziendale).

MONITORAGGIO SEZIONI WEB “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” AUSL/AOU

Il monitoraggio si riferisce allo stato attuale degli obblighi di pubblicazione e non prevede gli inserimenti di dati, documenti e informazioni richiesti dal decreto legislativo n. 97/2016 (fatte salve le cessazioni di pubblicazioni)

DISPOSIZIONI GENERALI

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

AUSL: presenti documenti/dati/informazioni previsti

AOU: presenti documenti/dati/informazioni previsti

Atti generali

AUSL: da collocare i vigenti regolamenti o codici disciplinari per le aree contrattuali, oltre al già presente Codice di Comportamento (Risorse Umane)

AUSL: da collocare le normative statali e regionali più rilevanti (compreso il decreto legislativo n. 97/2016) (Affari Generali)

AOU: da collocare nelle normative il testo del decreto legislativo n. 97/2016 (Affari Generali)

AUSL/AOU: da collocare gli atti relativi all'integrazione interaziendale servizi tecnici e amministrativi (Affari Generali)

Oneri informativi per cittadini e imprese

Cessano le pubblicazioni

AOU: opportuno mantenere le informazioni già presenti (su servizi e prestazioni) e mantenerle aggiornate (Comunicazione)

Attestazioni OIV/Nucleo di Valutazione

AUSL: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo politico-amministrativo

AUSL: presenti le informazioni necessarie aggiornate

AOU: aggiungere Collegio di Direzione, Collegio Sindacale (Affari Generali)

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

AUSL/AOU: nulla ad oggi da inserire

Articolazione degli uffici

AUSL/AOU: presenti le informazioni necessarie

Telefono e posta elettronica

AUSL: presenti tutte le informazioni necessarie, compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata, mediante link di collegamento aziendale

AOU: presenti informazioni essenziali, comprese le pec. Occorre ampliare i riferimenti a tutto il personale (Comunicazione e Informatico)

CONSULENTI E COLLABORATORI

Consulenti e collaboratori

AUSL/AOU: presenti documenti/dati/informazioni previste, comprese quelle riguardanti il Collegio Sindacale e le borse di studio. Da mantenere aggiornamento

PERSONALE

Incarichi amministrativi di vertice

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

Dirigenti

AUSL: aggiornare elenco dirigenti almeno al 31 dicembre 2015 (Risorse Umane)

AOU: verificare aggiornamento nominativi dirigenti e relativo curriculum (Risorse Umane)

AOU: da inserire informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, di struttura complessa e di dirigente di struttura semplice (Risorse Umane)

AUSL: incompleto l'elenco dei curriculum dei dirigenti (Risorse Umane)

Posizioni organizzative

AUSL: mancano alcuni curriculum (Risorse Umane)

AOU: verificare aggiornamento nominativi e presenza curriculum (Risorse Umane)

Dotazione organica

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti (Conto annuale 2015)

Personale non a tempo indeterminato

AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

AUSL: presenti i dati di costo. Occorre almeno riportare i numeri di personale a tempo determinato (Risorse Umane)

Il decreto n. 97 sopprime poi:

- indicazione delle diverse tipologie di rapporto e della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali
- elenco del personale a tempo determinato

Tassi di assenza

AUSL/AOU: presenti i dati/informazioni previsti

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

AUSL: presenti i dati/informazioni previsti (aggiornati al 2015)

AOU: dati da aggiornare, fermi al 2014 (Risorse Umane)

Contrattazione integrativa

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

Contrattazione collettiva

AUSL/AOU: presente il collegamento col sito Aran e relativa documentazione

OIV

AUSL: presenti le informazioni e il collegamento col sito regionale

AOU: presenti le informazioni e il collegamento col sito regionale. E' necessario aggiornamento mediante inserimento OAS, componenti e curriculum (Risorse Umane)

BANDI DI CONCORSO

Concorsi/Avvisi attivi

AUSL/AOU: verificare necessità aggiornamenti (Risorse Umane)

Concorsi/Avvisi scaduti

Cessa aggiornamento

Graduatorie attive

AUSL/AOU: verificare necessità aggiornamenti (Risorse Umane)

Elenco bandi di concorso e avvisi di selezione triennio

Cessa pubblicazione

Da ricordare che in questa sezione andranno pubblicati, ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto n.97:

- Bandi di concorso
- *Criteria di valutazione della Commissione*
- *Tracce delle prove scritte*

PERFORMANCE

Piano della Performance

AUSL: aggiornare con rendicontazione Piano Azioni al 31.12.2015 (Direzione Sanitaria)

AOU: aggiornare con budget 2015 (Controllo di Gestione)

Relazione sulla Performance

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti, compresi i dati richiesti dall'art.1, comma 522, legge stabilità per l'anno 2016

AOU: da collocare andamento budget 2015 (Controllo di Gestione)

Ammontare complessivo dei premi

AUSL: da aggiornare, dati fermi al 2013

AOU: presenti le informazioni previste

Dati relativi ai premi

AUSL: da aggiornare, dati fermi al 2014

AOU: presenti le informazioni previste

Benessere organizzativo

Pubblicazioni soppresse (art. 19 decreto n. 97)

ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati

Non applicabile alla Aziende Sanitarie

Società partecipate

AUSL/AOU: presenti le informazioni previste

Enti di diritto privato controllati

Non applicabile alla Aziende Sanitarie

Rappresentazione grafica

AUSL: necessita aggiornamento (Economico Finanziario)

AOU: presenti le informazioni previste

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

Dati aggregati attività amministrativa

AOU: da pubblicare il Bilancio di Missione anno 2015 (Staff Direzione)

Questo spazio viene soppresso dal decreto n. 97, ma si ritiene di proseguire comunque con le pubblicazioni del Bilancio di Missione.

Tipologie di procedimento

AUSL/AOU: da collocare e aggiornare le tipologie dei procedimenti di competenza dei nuovi Servizi Interaziendali Tecnici e Amministrativi (tutti i Servizi)

Da ricordare che col decreto n. 97 vi è la soppressione del nome del *responsabile* e la sua sostituzione con *l'indicazione dell'ufficio* competente sul procedimento

Monitoraggio tempi procedurali

AUSL: mancano le tabelle di monitoraggio di numerosi Servizi e unità organizzative anno 2015

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

AUSL: non è presente nulla. Informazioni sulle modalità di acquisizione dati e sullo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive devono essere rappresentato in sintetici file descrittivi almeno per le seguenti aree:

- Risorse Umane
- Servizio Risorse Economiche e Finanziarie/Ufficio Controllo Dichiarazioni

AOU: verificare necessità aggiornamenti

PROVVEDIMENTI

Provvedimenti organi indirizzo politico

Cessa la pubblicazione delle schede sintetiche

AUSL: presenti le informazioni (elenchi provvedimenti)

AOU: presenti i provvedimenti (come dati ulteriori)

Provvedimenti dirigenti

AUSL: presenti le informazioni (elenchi provvedimenti)

AOU: presenti i provvedimenti (come dati ulteriori)

Albo on line

AUSL: spazio che consente il collegamento con l'albo di pubblicazione on line del testo integrale dei provvedimenti adottati

AOU: non necessita apposito collegamento, in quanto nel precedente spazio provvedimenti risultano pubblicate delibere e determine, restandovi per 6 mesi

CONTROLLI SULLE IMPRESE

Cessano le relative pubblicazioni per effetto del decreto n. 97

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Bandi di gara attivi

AUSL/AOU: verificare eventuali aggiornamenti

Bandi di gara scaduti

AUSL/AOU: verificare eventuali aggiornamenti

Contratti

AUSL/AOU: sezioni articolate in modo diverso ma comunque presenti tutti i dati e le informazioni previste

Delibere a contrarre in procedure negoziate senza bando

AOU: mancano i dati previsti (Economato/Gare/Appalti)

NOTA BENE

Ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 505) e del codice contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016, art. 21, comma 1), sono da pubblicarsi i programmi biennali acquisti beni e servizi e i programmi triennali lavori pubblici:

“Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro” (legge stabilità)

“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” (codice contratti pubblici)

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Criteria e modalità

AUSL: Presenti informazioni e criteri per l'erogazione di assegni di cura. Verifica in ordine ad altri regolamenti od atti in materia per l'erogazione di altre tipologie di benefici (Distretti/Dipartimenti Cure Primarie)

Atti di concessione

AUSL: mancano dati 2015 relativi al Distretto di Parma (Dipartimento Cure Primarie Parma)

BILANCI

Bilancio preventivo e consuntivo

AUSL/AOU: presenti i documenti e i dati previsti (anche in base alle previsioni dell'art. 1, comma 522, legge stabilità per il 2016)

Da ricordare che saranno da pubblicare anche le Relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci, come previsto dalle modifiche introdotte dal decreto n. 97

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

AUSL/AOU: da aggiornare con indicatori contenuti nel Bilancio di Missione 2015 (Economico Finanziario)

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio immobiliare

AUSL/AOU: dati e informazioni da aggiornare, fermi all'anno 2013 (Logistica e Patrimonio)

Da ricordare che col decreto n. 97 saranno da considerare tutti gli immobili anche solo “detenuti”

Canoni di locazione o affitto

AOU: dati da aggiornare

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Nulla da segnalare

Da ricordare che le norme sono state modificate dal decreto n. 97 (si parlava prima in generale di rilievi “non recepiti”)

Saranno poi da pubblicare:

- atti degli OIV (atti di controllo)
(quelli previsti dall'art.11 sono le delibere OIV, qui si tratta invece di atti di controllo)
- relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci
- rilievi Corte dei Conti non recepiti

SERVIZI EROGATI

Carta dei Servizi e standard di qualità

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti. Verificare eventuali aggiornamenti

Costi contabilizzati

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

Tempi medi di erogazione dei servizi

AUSL: presente collegamento al portale web regionale e agli sportelli CUP aziendali

AOU: presente collegamento al portale regionale e alla competente sezione del sito AUSL

Liste di attesa

AUSL: presente collegamento al portale web regionale sportelli CUP aziendali

AOU: presente collegamento alla competente sezione del sito AUSL

Da ricordare che in materia di liste di attesa il decreto n. 97 introduce modifica all'art. 41 del decreto n. 33: saranno poi da pubblicare anche i *“criteri di formazione delle liste di attesa”*

PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE

Indicatore di tempestività dei pagamenti

AUSL: presenti i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti generale, cioè riferiti a tutti i pagamenti; è trimestrale e aggiornato al terzo trimestre 2016

AOU: presenti i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti ad acquisti di beni e servizi, trimestrale, aggiornato a ottobre 2016

Secondo le previsioni del decreto n. 97 (artt. 29 e 33) le pubblicazioni della sezione dovranno riguardare:

- indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, anche di prestazioni professionali, denominato “*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*”
- *ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (annuale)*
- *indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (generali)*
- tutte le amministrazioni sanitarie pubbliche “*pubblicano i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari*”

(Economico Finanziario)

IBAN e pagamenti informatici

AUSL/AOU: presenti i documenti/dati/informazioni previsti

Piano dei pagamenti

AUSL/AOU: verificare necessità di aggiornamento (Economico Finanziario)

OPERE PUBBLICHE

AUSL/AOU: le rispettive sezioni non risultano aggiornate con riferimento ai vari dati e documenti da pubblicare. In particolare mancano i provvedimenti di programmazione dei lavori pubblici.

Le modifiche introdotte col decreto n. 97 comporteranno la pubblicazione di:

- *atti di programmazione opere pubbliche*
- *informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione in corso o completate*
(uscirà schema tipo d’intesa tra ANAC e Ministero Economia)

(Lavori e Patrimonio)

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Non applicabile

INFORMAZIONI AMBIENTALI

AUSL: presenti alcuni documenti. Verificare esistenza di ulteriori informazioni da pubblicare (Attività Tecniche)

AOU: non sono presenti informazioni. Verificare esistenza eventuali informazioni da pubblicare (Attività Tecniche)

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

Strutture private accreditate

AUSL: verificare eventuale aggiornamento elenchi (Affari Generali/Direzione Sanitaria)

AOU: verificare aggiornamenti da collocare per elenco strutture (Affari Generali/Direzione Sanitaria)

Accordi

AUSL: verificare eventuale aggiornamento accordi (Affari Generali/Direzione Sanitaria)

AOU: verificare aggiornamenti accordi (Affari Generali/Direzione Sanitaria)

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

AUSL: presenti alcuni documenti. Verificare esistenza di ulteriori informazioni da pubblicare (Direzione Sanitaria)

AOU: non sono presenti informazioni. Verificare esistenza eventuali informazioni da pubblicare (Direzione Sanitaria)

ALTRI CONTENUTI

AUSL/AOU: presente il collegamento alla sottosezione dedicata al tema dell'Anticorruzione

Da pubblicare nella parte relativa a normativa e documentazione il testo dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, supplemento ordinario (Uffici Comunicazione).

8 novembre 2016

Giovanni Bladelli